

PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA SULLA CACCIA ALLE NUOVE PROVINCE

Relazione presentata nell'anno 1927 alla Commissione Venatoria Centrale nel corso delle riunioni tese a formulare il parere richiesto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sulle proposte di modifica della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia

L'estensione della legge italiana della caccia alle nuove provincie ha destato preoccupazioni e resistenze.

I nuovi cittadini pel fatto che il regime venatorio vigente nelle provincie di Trento, Trieste, Bolzano, Gorizia e Pola è tecnicamente ottimo per la conservazione e l'incremento della selvaggina d'alta montagna, obbiettano:

1. che l'estensione del regime italiano provocherebbe la scomparsa delle più importanti specie venatorie alpine, così come è avvenuto quasi dovunque entro ai vecchi confini;
2. che ragioni di sicurezza sconsigliano di estendere il numero delle licenze di caccia tra le popolazioni allogene dei confini;
3. che i Comuni i quali traggono un reddito considerevole dall'appalto delle cacce, sarebbero gravemente danneggiati dalla soppressione di tale cespite di entrata.

Queste ragioni sono state consacrate nei verbali delle adunanze della Commissione, che fino dal 1926 S. E. il Ministro dell'Economia Nazionale inviò a Trento ed a Trieste per sentire i desideri di quelle rappresentanze politiche ed economiche, le quali furono unanimi nel sostenere energicamente il regime attuale.

L'estensione pura e semplice della legge italiana è stata chiesta da impiegati avvezzi al sistema liberistico nazionale ed intolleranti dell'impossibilità di andare a caccia anche agli uccelli di passo. È stata chiesta da scrittori di cose venatorie che hanno temuto le ripercussioni e che il riservismo assoluto delle nuove provincie avrebbe potuto determinare in tutto il resto del paese. È stata chiesta infine per ragioni politiche.

Non sembra ammissibile che solo in materia venatoria le leggi austriache debbano restare intangibili di fronte a quelle italiane; tale considerazione è stata avanzata da taluni con serietà di propositi, in quanto è desiderabile che la legislazione di uno stato unitario sia, per quanto è possibile, uniforme, ma è stato anche espresso da coloro che credono obbligo patriottico di abbattere un sistema buono, solo perché austriaco.

Si noti che il governo fascista, forte governo di uno Stato forte, ha istituito in tutte le provincie d'Italia i Consigli dell'Economia, traendo il germe dal Consiglio Provinciale d'Agricoltura di Trento, istituzione mirabile e che tutti in Italia abbiamo riconosciuto degna di essere imitata anziché soppressa.

Eliminato questo motivo, che si può chiamare di falso patriottismo, è peraltro utile affermare che il diritto venatorio italiano non è inferiore a quello teutonico,

in quanto, nella sua intima essenza derivata dal diritto romano, esso considera una selvaggina che è veramente «*res nullius*», propria dei paesi meridionali e quasi sconosciuta, nei suoi lati economici e sportivi, ai paesi del nord.

La legge italiana deve essere applicata alle nuove provincie colle cautele dettate dalle giuste esigenze politiche e tecniche che ho segnalato in principio di questa relazione. Ciò significa che nella applicazione della legge, il diritto di caccia alla selvaggina di nessuno, ossia alla selvaggina migratoria, deve arrestarsi là dove quest'ultima non esiste e dove comincia quella stanziale.

Esaminiamo innanzi tutto le ragioni che riguardano la sicurezza del confine: esse debbono avere la preminenza non solo perché di natura politica delicatissima, ma anche perché, zoogeograficamente, esse riguardano la zona più eccentrica d'Italia che spesso coincide colle parti più elevate dei compartimenti alpini. Illustrare le ragioni per le quali non è opportuno da parte nostra dare il diritto di libera caccia a popolazioni allogene che non ne hanno mai goduto, è superfluo. Occorre vedere in qual modo la questione possa essere risolta con duplice vantaggio, politico e tecnico.

Credo che si possa riservare una striscia di territorio non superiore ai trenta chilometri di profondità. Essa dovrebbe essere fissata dal Governo, sentiti i Prefetti e la Commissione Venatoria Centrale. Ho detto zona di confine riservata e non bandita, giacché per ragioni alle quali ho altre volte accennato e sulle quali tornerò più esplicitamente, ho fede maggiore nei risultati pratici delle riserve, che non in quelli delle bandite.

Nella zona riservata di confine, dovrebbero cacciare soltanto persone munite di speciale permesso della Autorità politica e se questo permesso viene richiesto per tutto il confine, nessuno degli Stati finitimi ha ragione di preoccuparsi di una disposizione la quale riduce a giudizio dell'Autorità il numero dei cacciatori che possono sparare in vicinanza del confine stesso.

La zona riservata di confine permette l'immigrazione naturale della grossa selvaggina (mammiferi e tetraonidi) dagli Stati finitimi che ne sono più ricchi. Valga l'esempio della continua affluenza di cervi e di caprioli nel nostro versante del monte Nevoso, quella di caprioli e di galli cedroni dalla Svizzera in Valtellina, verificatasi da oltre un ventennio e quella recentissima del cinghiale dalla Francia in tutte le regioni delle Alpi Marittime. Che se una disposizione alquanto larga nei termini di caccia ha consentito di sterminare questi cinghiali di nuova immigrazione durante un cattivo inverno, la zona di protezione li avrebbe salvati.

Non si può stabilire a priori quale estensione debba avere la zona riservata di confine. Credo che sul Nevoso ed in quasi tutta la regione delle Alpi orientali, la zona suddetta debba avere una profondità variabile dai venti ai trenta chilometri; sulle Alpi occidentali possono bastare da cinque a venti chilometri, ma sul confine ticinese non è forse possibile né in alcun modo necessario superare, in alcuni

punti, un chilometro di profondità. Ecco la ragione per la quale se si accetta la mia proposta di massima di istituire una zona riservata lungo il confine, bisogna che la sua larghezza sia fissata, sentite le Autorità politiche, militari e tecniche locali che possono valutare esigenze di varia natura.

Stabilito che nessuno può andare a caccia in codesta zona, senza speciale permesso, nulla vieta che il proprietario di terreni di confine sia concessionario della riserva, purché questo abbia quel minimo di superficie che sarà stata ammessa dalla legge per i compartimenti alpini. Tutto il resto potrebbe costituire riserve comunali e demaniali. Ed è bene che, a questo punto, io ricordi quali sono le ragioni di preferenza delle riserve sulle bandite, anche demaniali.

La protezione della selvaggina e la sua moltiplicazione in misura superiore a quella normale, allo scopo di farne oggetto di rendita per caccia, richiede molte spese che si riassumono nei seguenti punti: vigilanza contro il bracconaggio; uccisione di animali feroci; eliminazione di esemplari, specialmente maschi divenuti eccessivi o in qualsiasi modo dannosi alla conservazione della specie; costruzione di ricoveri e di abbeveratoi, somministrazione di alimenti durante l'inverno. Tutto questo costa denaro, che in regime di bandita nessuno può sperare di recuperare, mentre la cosa è possibile in regime di riserva.

Ho letto in un periodico venatorio liberista un trafiletto, nel quale veniva citata, con senso di scandalo, la notizia data da non so qual giornale che alcuni *sportmen* inglesi sarebbero andati a cacciare lo stambecco nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Non so se la notizia sia vera, ma anche se fosse, lungi dall'esser oggetto di scandalo, dovrebbe essere oggetto di compiacimento. Dacché l'Amministrazione del Parco del Gran Paradiso regola, come si deve, la vigilanza, il numero degli stambecchi è salito a circa 2.800. L'esperienza dimostra che una ventina di capi, fra i più vecchi, perisce ogni anno di fame sotto la neve o sotto l'incalzare delle valanghe cui codesti animali non hanno più l'agilità di sfuggire. Così stando le cose, non vedo alcun inconveniente se l'Amministrazione del Parco consente a ricchi inglesi od americani di venire ad ammazzare quei capi pagando una tassa, per ogni capo ucciso, di un centinaio di sterline. Dovunque, nelle Alpi, si possono creare condizioni analoghe a quelle del Gran Paradiso, nei riguardi di altre cacce. Si noti che uno dei redditi più forti della Scozia deriva dalla caccia ai tetraonidi, pei quali il cacciatore paga una tassa su ogni capo abbattuto. Ed è curioso che il concetto della libertà di caccia in Italia giunga al punto che mentre nessuno si sognerebbe di discutere la facoltà di un Ente ad abbattere e vendere un albero nato e cresciuto sul suo terreno, si contesti invece quella di fare altrettanto per un animale nato e cresciuto sul suolo privato e del quale ha mangiato i frutti pendenti, solo perché quell'animale muovendosi, può anche uscire dal territorio e andare a farsi uccidere dal libero cacciatore che nulla ha fatto per la produzione di quello.

Regolata la questione sotto il triplice aspetto politico, giuridico e tecnico, sorge lo spettro fiscale. È evidente che la tassa valevole per le comuni riserve, che si trovano in tutti gli altri compartimenti del Regno, se applicata alle Alpi, conduce alla impossibilità di costituirvi riserve.

Si noti che quelle preesistenti alla legge del 1923 sono enormemente diminuite di estensione e di numero e che ora sono facilitate solo quelle che possono, per condizioni particolari del territorio, apparire più adatte allo sfruttamento immediato della selvaggina; in altri termini la tassa elevata è una delle maggiori cause indirette di spopolamento.

Bisogna dunque trovare la soluzione nell'una o nell'altra delle vie seguenti:

1. Riduzione della tassa di riserva per i compartimenti alpini a dieci centesimi per ettaro.
2. Esonero degli Enti pubblici dal pagamento della tassa, lasciando allora che si costituiscano riserve private di superficie minore e solo da parte dei pochi che possono o vogliono pagare.
3. Applicazione dell'attuale regime delle bandite, purché nel nuovo testo unico s'introducano disposizioni che valgano ad assicurare loro quella possibilità di vivere alla quale ha diritto ogni azienda produttiva.

Concludendo su questo punto, il nuovo testo unico dovrebbe comprendere un articolo concepito presso a poco nel modo seguente:

«Sulle Alpi, per una profondità non superiore a 30 chilometri dal confine la caccia è riservata e nessuno può esercitarla senza uno speciale permesso dell'autorità politica locale. L'estensione della zona di confine è stabilita dal Governo, comune per comune, sentite le autorità politiche e militari del luogo e la Commissione Venatoria Centrale. I proprietari di oltre 500 ettari di terreno hanno la prelazione nella costituzione di riserve. Il restante territorio è costituito in riserve demaniali e comunali. In tutti i casi è ammesso l'affitto a persone che abbiano conseguito il permesso dell'autorità politica, secondo norme che verranno stabilite dal regolamento».

Con tale disposizione le ragioni di sicurezza del confine sono salvaguardate.

Che il regime riservistico sia il solo atto alla conservazione delle specie di alta montagna è fatto non controverso, ma non bisogna supporre che in questo siano maestri soltanto coloro che hanno organizzato il regime venatorio nell'Alto Adige, nel Trentino e nella Venezia Giulia. Noi italiani non dobbiamo mai dimenticare che la Casa di Savoia ha saputo salvaguardare lo stambecco che né la Francia, né la Svizzera, né l'Austria sono riuscite a conservare in territori egualmente adatti. Come ho già detto nella mia relazione sulla istituzione dei compartimenti venatori, una riserva di alta montagna, per le particolari esigenze della selvaggina, deve avere estensioni enormi, senza alcuna limitazione prestabilita di superficie.

Gli animali di alta montagna abbisognano di una congrua dotazione di vallata non solo per passare in questa l'inverno, ma anche per gli spostamenti da versanti esposti a ponente od a settentrione ad altri rivolti verso il levante ed il mezzogiorno. In certe ore ed in certi giorni il pascolo erboso, sul limitare delle nevi, è preferito; in altri momenti anche il camoscio e l'urogallo amano riposare all'ombra della foresta.

Nelle nuove provincie tutto il territorio è riservato, ma non si deve dimenticare che fino al 1923 anche entro i vecchi confini nessun limite esisteva alla istituzione di riserve di alta montagna, perché le regie patenti piemontesi lasciavano al proprietario il diritto di interdire al cacciatore l'accesso nel proprio fondo. Così le riserve erano molto più numerose e molto più estese. La legge del 1923, diciamola con franchezza, ha pregiudicato il regime venatorio nell'alta montagna, perché le difficoltà formali e giuridiche create alla costituzione delle riserve, insieme all'onere fiscale elevato, hanno prodotto una contrazione nel regime riservistico ed una impressionante diminuzione di selvaggina che, come il camoscio e la marmotta, tende visibilmente a scomparire. Né si creda che queste mie siano asserzioni cervellotiche; esse derivano dalle notizie che mi sono pervenute dal Corpo Reale delle Foreste, dalle Società venatorie, dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura e dai Naturalisti interpellati sulla consistenza numerica delle singole specie di grossa selvaggina stanziale.

Riconosciamo dunque alle popolazioni delle nostre Alpi la massima di istituire riserve di caccia senza limitazioni territoriali e senza oneri fiscali proibitivi, salvo l'eccezione della quale parlerò fra breve.

Fin qui ho sostenuto con piena coscienza le ragioni della selvaggina d'alta montagna e dei suoi protettori, ma è il momento di chiederci se le domande di coloro che, pagando la licenza di caccia, vorrebbero qualche volta usufruirne, siano giustificate o meno.

Il regime venatorio nelle nuove provincie è indubbiamente favorevole alla selvaggina sotto l'aspetto tecnico, ma non si potrebbe asserire che esso sia equo nei riguardi di tutti i cittadini. Si dice da una parte che la quantità di selvaggina che si trova in un territorio non comporta un soverchio numero di cacciatori, ma si può obiettare che pur mantenendo invariato il numero delle carte di autorizzazione ragguagliate alla quantità della selvaggina, si potrebbe limitare il numero delle giornate di caccia per ciascuna di esse. In altri termini si potrebbe aumentare il numero dei cacciatori, limitando a ciascuno il tempo di andare a caccia.

Mi sembra che questo lato della questione possa essere facilmente superato quando una congrua estensione di territorio riservato venga assegnato alle associazioni provinciali dei cacciatori, ciascuna delle quali condurrebbe la riserva secondo le norme tecniche correnti, ma nell'interesse di tutti i suoi soci.

Esaminiamo ora un'ultima questione. Non esistono forse nelle nuove provincie territori adatti per la caccia agli uccelli di passo? Rispondo che essi esistono, in misura sia pure limitata. Tutto il litorale dell'Istria, le vallate dell'Isonzo e dell'Adige ne sono un esempio. Si obietterà che andare a caccia in talune di queste zone può pregiudicare la grossa fauna. Poiché i trentini ci sogliono considerare come grandi distruttori, voglio ricorrere al giudizio di un arbitro insospettabile. La Svizzera, la cui zoofilia è a tutti nota ed il cui territorio non è meno alpino di quello delle nuove provincie, distingue per l'appunto (articolo 8 della legge federale 24.VI, 1904) la caccia in alta e bassa. La prima è quella d'alta montagna a regime riservistico; l'altra è quella che, sia pure in termini molto stretti, è consentita a qualsiasi misero mortale che voglia uscir di casa col fucile in ispalla per fare una passeggiata, sperando di uccidere una beccaccia o un tordo. E se per caso gli capiterà di abbattere una lepre, non sarà questo un grave attentato alla consistenza faunistica della regione. Ammettiamo dunque che a giudizio delle Commissioni provinciali possa essere sottratta al territorio riservato una certa estensione nella quale sia possibile di andare a caccia liberamente, anche se la prospettiva più frequente è quella di tornare a casa col carniere vuoto.

Mi sembra di avere toccato tecnicamente e serenamente la questione venatoria nelle provincie in tutti i suoi aspetti generali e speciali, politici, economici e venatori e che da tale mio studio derivino come conseguenza le seguenti conclusioni che valgono a stabilire l'indirizzo che, nella legge e nel regolamento, deve essere seguito per formulare le disposizioni opportune.

1. Creazione della zona speciale di confine.
2. Estensione del regime riservistico analogo a quello che vige nelle nuove provincie a tutti i compartimenti alpini.
3. Riduzione dell'onere fiscale in misura corrispondente alle particolari necessità della protezione della selvaggina in alta montagna.
4. Attribuzione di un certo numero di riserve alle associazioni provinciali di cacciatori.
5. Sottrazione di alcuni territori, privi di valore per la selvaggina stanziale, al regime riservistico.